

**Linee Operative per la selezione di progetti personalizzati
per il “Dopo di Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto
familiare
(Legge 22 giugno 2016, n. 112)**

Obiettivi specifici e finalità

Le finalità di piena inclusione sociale e di autonomia delle persone con disabilità grave, nonché la loro protezione, assistenza e deistituzionalizzazione, possono essere perseguite mediante le seguenti azioni:

a. promuovere percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione.

Descrizione degli interventi:

Percorsi di Autonomia Abitativa allo scopo di promuovere una vita quanto più possibile autonoma dell'individuo partendo dalla sperimentazione di esperienze di vita in gruppo e di miglioramento della qualità della vita della persona presso il suo nucleo familiare sostenendo la famiglia nei momenti di separazione, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare (partecipazione ad attività ricreative e culturali, partecipazione a gite e visite, vacanze ecc.). In questo contesto, sono strutturabili servizi di ospitalità periodica che consentano alle persone con disabilità grave di sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali.

Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare (RSA ecc.), sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

b. promuovere interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

Descrizione degli interventi:

1) Soluzioni alloggiative per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare che presentino caratteristiche di abitazioni o gruppi-appartamento o soluzioni di cohousing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che offrano a un piccolo gruppo di persone con disabilità (o altre persone in cohousing solidale) di avvicinarsi alla residenzialità condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana senza il supporto familiare, al fine di potenziare la propria autonomia nell'ambiente domestico. Mira a consentire l'acquisizione delle competenze necessarie alla gestione della vita domestica con il massimo grado di autonomia possibile, potenziare capacità, abilità e competenze di socializzazione e condivisione di spazi, tempi e attività comuni e potenziare l'autostima attraverso un percorso di autonomia.

In particolare:

a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone. In caso di più moduli nella medesima struttura, ciascun modulo non può ospitare più di 5 persone con capienza massima nella struttura di 10 posti, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;

b) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;

c) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;

d) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto

2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

e) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

In questa voce, rientrano anche gli assistenti personali di fiducia della famiglia e del/la beneficiario/a, i sostegni all'inclusione in comunità (es. trasporti).

c. promuovere programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, programmi di accrescimento della consapevolezza, abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale

Descrizione degli interventi:

1) Promozione di programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità gravi e ai diritti delle persone con disabilità (l'art.8 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge 18 del 3 marzo 2009) con particolare riferimento ai processi di empowerment della persona con disabilità grave e della propria famiglia. A tal proposito, è possibile utilizzare metodologie come il peer counseling che consentono di facilitare i processi di accrescimento della consapevolezza chiamando in causa le competenze attive della persona, rendendola in grado di esercitare un realistico controllo della propria vita, di far fronte ai cambiamenti e di produrre essa stessa dei cambiamenti.

2) Tirocini per l'inclusione sociale finalizzati a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio. Detti tirocini dovranno essere realizzati con i competenti servizi di collocamento mirato e coinvolgere l'intera rete di strutture istituzionali e del privato e privato sociale devono essere coinvolte nei programmi di politiche attive del lavoro.

I tirocini sono finalizzati e rientranti negli obiettivi del progetto di vita individuale e comunque laddove possibile utilizzati i finanziamenti rivolti alle persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato (legge 68/99). Tali interventi saranno attuabili, in via preferenziale, mediante le altre fonti finanziarie all'uopo finalizzate.

d. promuovere interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Descrizione degli interventi:

1) Acquisto, ristrutturazione, locazione di immobili necessari per l'apertura delle strutture di cui all'azione b);

2) Acquisto e messa in opera di impianti e attrezzature, compreso l'arredamento e le attrezzature necessarie per il funzionamento delle strutture di accoglienza;

3) Acquisto di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;

4) Locazione di alloggi destinati alle funzioni di Gruppo-appartamento, di co-housing solidale ovvero di soluzioni abitative ove l'utente disabile sperimenti la vita autonoma anche con persone non disabili;

5) Costi della gestione di appartamenti di proprietà in cui vive la persona beneficiaria autonomamente (utenze, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie);

e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.

Descrizione degli interventi:

In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i caregivers non sono

temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni ~~genitoriali~~ necessari ad una vita dignitosa e non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito a valere sulle risorse del Fondo il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle di cui all'azione b), previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee. Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro caregivers o di chi ne tutela gli interessi

Operativamente, e in linea generale, tutte le azioni dovranno prevedere:

- 1) Ascolto e analisi delle problematiche (dei familiari, della persona con disabilità, del contesto)
- 2) Presa in carico del potenziale beneficiario
- 3) Individuazione della rete di strutture ospitanti per l'esecuzione dei percorsi di autonomia abitativa, delle azioni opportune e delle professionalità necessarie
- 4) Valutazione delle strategie più idonee
- 5) Condivisione delle iniziative con i familiari.
- 6) Valutazioni di possibili sinergie o partnership con altri enti
- 7) Avvio degli interventi programmati.

Centrale nella definizione di questi percorsi è il coinvolgimento di soggetti del terzo settore e della cittadinanza attiva, oltre che delle stesse persone con disabilità e della famiglia.

Le risorse economiche che finanziano i Progetti Dopo di Noi non possono dare copertura a prestazioni sanitarie, né ad ausili protesici, né per la mobilità e la comunicazione, o di ogni altra prestazione già assicurata dal Servizio Sanitario.

Soggetti Beneficiari

2.1 Requisiti minimi

I beneficiari sono persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016 (art. 1, comma 1, lett. b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di uno o entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, con una progressiva presa in carico già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Possono proporre istanza di finanziamento le persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, o di invalidità con il beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in possesso dei requisiti di cui alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche tenuto conto dell'esigenza di continuità della misura secondo le valutazioni di cui al progetto personalizzato.

L'accesso agli interventi previsti dal Programma Dopo di Noi non è cumulabile con gli assegni di cura o con altre misure di sostegno al reddito erogate dagli Ambiti per i non autosufficienti salvo che esse non finanzino esclusivamente prestazioni e servizi necessari per la persona da prevedersi nel progetto personalizzato e non ricompresi nell'Assegno o nel Voucher (es. adeguamenti dell'abitazione, domotica, collocamento temporaneo in struttura residenziale a scopo di sollievo ovvero brevi permanenze in soluzioni residenziali finalizzate alla progressiva emancipazione dalla famiglia d'origine).

2.2 Priorità di accesso

È compito dell'UVM determinare chi, tra coloro che hanno i requisiti di accesso, necessitano di accedere con maggiore urgenza agli interventi previsti dalla L. 112/16.

Nel valutare l'urgenza, che deve, quindi, in ogni caso essere sempre rilevata nel corso della valutazione multidimensionale, si tiene conto:

- Delle limitazioni dell'autonomia;
- Dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire;
- Della condizione abitativa ed ambientale
- Delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

In esito alla valutazione multidimensionale, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 23/11/2016, è in ogni caso garantita una priorità di accesso a:

a. persone con disabilità grave, mancanti di uno o entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

A parità di criteri, l'Ambito seguirà una modalità a "sportello".

Le domande possono essere presentate senza scadenza anche a risorse esaurite affinché si abbia una trasparenza quantitativa e qualitativa, si gestiscano con più equità le priorità e si realizzi un monitoraggio rispondente ai reali bisogni del territorio.

Quando i progetti non prevedono servizi/interventi legati a un alloggio, sia esso temporaneo o no, non è necessario presentare il "titolo di proprietà o contratto di locazione dell'abitazione".

I progetti finanziati dalla L. 112 ed i vari budget devono tutti rientrare nel più vasto progetto di vita individualizzato e partecipato secondo quanto previsto dalla legge n. 227/2021 e come tale prevedere una valutazione multidimensionale ed un budget di progetto

Percorso di costruzione del Progetto individuale dopo di Noi

Al fine della presentazione di un progetto individuale Dopo di Noi, Il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito/Consorzio territoriale, anche avvalendosi del supporto degli Enti del Terzo Settore, è tenuto, nell'ambito del proprio bacino di competenza, ad individuare in maniera proattiva utenti eleggibili alla misura ai quali proporre una progettazione ovvero per i quali il Programma Dopo di Noi potrebbe integrare un Progetto di Vita già attivo.

Analogamente, l'iter progettuale può essere avviato anche dalla presentazione diretta dell'istanza da parte del cittadino richiedente il beneficio o dal suo caregiver (legittimato da una misura di protezione giuridica), anche avvalendosi del supporto degli Enti del Terzo Settore.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

FASE A: Presentazione all'Ambito/Consorzio Territoriale competente per territorio di un'istanza a firma del richiedente il beneficio, o se impossibilitato, di chi ne cura gli interessi (amministratore di sostegno, tutore ecc.), nella quale si attesta il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità e che illustra le caratteristiche essenziali relative alla situazione individuale, la situazione familiare, gli obiettivi del progetto di vita autonoma e i servizi e le prestazioni richiesti a supporto (Allegato A). L'Ambito/Consorzio territoriale nelle more delle procedure di valutazione previste dalla legge 227/2021 costituisce una unità di valutazione delle istanze composta almeno dall'assistente sociale che ha curato la presa in carico e da un componente dell'Ufficio di Piano. Tale commissione opera nel rispetto delle priorità di accesso ai servizi di cui al DM 23.11.2016 tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- a. Limitazioni dell'autonomia del soggetto;
- b. Sostegni e supporti familiari;
- c. Condizione abitativa ed ambientale;
- d. Eventuale adesione ad altri programmi o godimento di altre misure

Nelle more delle procedure di realizzazione del progetto di vita previsto dalla legge 227/2021 una volta accolta la domanda, l'Ambito/Consorzio territoriale è tenuto a co-progettare insieme alla persona con disabilità grave e, eventualmente, agli altri attori del territorio (terzo settore, ASL, collocamento mirato, familiari, ecc.) il progetto individuale di cui all'art. 14 della L. 328/2000. Non è motivo di esclusione del progetto la mancata partecipazione alla fase di co-progettazione di un soggetto del Terzo Settore, della ASL o del collocamento mirato.

La persona disabile unitamente al suo caregiver può coinvolgere nella co-progettazione tutti i componenti della propria rete sociale che possono offrire un valido contributo alla redazione del progetto individuale. Il progetto individuale è uno sforzo concertato da una pluralità di attori che deve indicare gli specifici servizi e interventi di cui la persona con disabilità grave necessita e la sua definizione non va lasciata esclusivamente alla persona con disabilità o all'Ufficio di Piano fermo restando quanto prevede l'art.19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Unitamente al progetto individuale va anche stilato il budget di progetto. Si precisa che il progetto deve configurarsi quale processo di sviluppo e valorizzazione di competenze per l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale e di tutto il resto.

Il progetto individuale, infatti, è un atto di pianificazione che si articola nel tempo e sulla cui base le Istituzioni, la persona, la famiglia e la stessa comunità territoriale possono/devono cercare di creare le condizioni affinché quegli interventi, quei servizi e quelle azioni positive si possano effettivamente compiere.

Nel progetto individuale sono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare e va garantito e identificato il ruolo dei familiari o di chi ne fa le veci nella definizione del progetto di vita della persona con disabilità. Al progetto deve essere allegato il cronoprogramma delle attività e delle successive fasi di monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti.

Le risorse devono essere utilizzate nel rispetto delle tempistiche riportate nel cronoprogramma.

L'Ambito/Consorzio territoriale, individua all'interno del servizio sociale professionale o del segretariato sociale, un case manager responsabile del progetto individuale che avrà il compito di garantire alla persona ed alla sua famiglia che quanto previsto nel progetto sarà concretamente attuato e sarà responsabile anche del monitoraggio degli interventi previsti e dei risultati ottenuti. Il "case manager" deve essere espressamente indicato nel modulo di domanda.

FASE B:

L'Ambito/Consorzio Territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti di accesso al contributo e approvato e ammesso a finanziamento il Progetto Dopo di Noi trasmette gli atti (istanza dei soggetti, progetti individuali, cronoprogramma, determina o verbale di ammissione a finanziamento, ecc) alla Regione Campania. Ciascun Ambito/Consorzio territoriale può ordinariamente trasferire con una modalità "a sportello" agli Uffici regionali le progettazioni afferenti al Programma Dopo di Noi.

Qualora per una specifica annualità del Fondo Dopo di Noi, un Ambito/Consorzio territoriale non abbia inviato alcuna progettazione personalizzata, ovvero non sia riuscito ad impiegare tutte le risorse ad esso assegnate, gli Uffici regionali inoltrano specifica richiesta affinché trasmetta, entro 60 giorni, idonee progettualità finanziabili con le risorse non ancora impiegate.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione regionale si riserverà l'esercizio dei poteri sostitutivi avvalendosi degli EE.TT.SS selezionati a tal uopo.

La Regione Campania, verificata la coerenza delle progettualità trasmesse da ciascun Ambito/Consorzio territoriale, provvede a formalizzare la concessione del finanziamento a valere sulle risorse di cui al Programma Dopo di Noi in relazione ai Progetti ritenuti coerenti, mediante comunicazione all'Ambito/Consorzio Territoriale di coerenza delle progettualità.

La Regione Campania, di regola entro 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ambito/Consorzio Territoriale è tenuta a concludere il procedimento esprimendo il proprio parere motivato in merito alla coerenza e alla eventuale concessione del finanziamento.

In caso di presentazione di nuova istanza da parte di un beneficiario che abbia già precedentemente usufruito di un progetto per il "Dopo di noi", l'Ambito Territoriale è tenuto a riferire gli esiti degli interventi attuati nella precedente annualità in una relazione da trasmettere insieme all'istanza del nuovo progetto. Rimane in capo all'Ambito territoriale la responsabilità della valutazione circa la necessità di dare continuità alle progettualità già finanziate e ultimate.

È possibile presentare richieste di proroga del termine e di rimodulazione dei progetti da parte dell'unità di valutazione istituita presso ciascun Ambito territoriale. In questo caso, l'unità è tenuta a valutarne i presupposti e le ragioni esprimendo un giudizio in merito alla loro fondatezza e alle cause che ne hanno determinato il bisogno sentito il parere delle famiglie e dei beneficiari.

Le richieste di proroga del termine e di rimodulazione dei progetti devono essere presentate mediante una puntuale relazione descrittiva nella quale sono riportate le specifiche motivazioni e i presupposti necessari per portare a termine il progetto nonché l'indicazione della durata complessiva del periodo di proroga con la data di inizio e fine dello stesso. Le richieste di rimodulazione, inoltre, devono essere corredate da un prospetto finanziario che metta a confronto le singole voci di spesa del budget inizialmente approvato con quelle oggetto di rimodulazione, sulla base dei bisogni rilevati e senza alterare il budget assegnato.

FASE C: l'Ambito Territoriale competente per territorio sottoscrive con il soggetto beneficiario e il suo nucleo familiare un apposito contratto per l'attuazione del Progetto dopo di Noi riportante gli obblighi reciproci e gli obiettivi principali del Progetto stesso, il dettaglio delle spese ammesse a finanziamento, le fasi, i tempi e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.

Le modalità e le tempistiche di trasferimento dell'importo di progetto approvato da parte dell'Ambito/Consorzio territoriale in favore di ciascun beneficiario sono regolate autonomamente da ciascun Ambito/Consorzio territoriale e formalizzate e concordate all'interno del suddetto contratto.

FASE D: La Regione eroga agli Ambiti Territoriali il 75% dell'importo assegnato a valere sulle risorse annuali del Programma Dopo di Noi. Il rimanente 25% è liquidato ad avvenuta rendicontazione delle spese, così come risultante tramite il Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS) equivalente ad almeno l'80% della quota erogata in anticipazione.

la Regione Campania, di regola, trasferisce le risorse spettanti agli Ambiti all'esito del trasferimento delle stesse alla regione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli Ambiti nelle annualità precedenti. A tal riguardo, si ricorda che l'erogazione delle risorse alle regioni è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse relative alla seconda annualità precedente a quella di riferimento ed eventuali somme non rendicontate devono essere esposte entro la successiva erogazione.

A decorrere dall'annualità 2019 del Fondo Dopo di Noi, la Regione Campania rileva le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali nella specifica sezione del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e ha, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.

La Regione Campania si impegna a rilevare, a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno.

FASE E:

La Regione Campania, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali, effettua una complessiva azione di monitoraggio dei progetti Dopo di Noi ammessi a finanziamento.

Per le annualità del Fondo Dopo di Noi precedenti al 2019, la rendicontazione delle risorse da parte di ciascun Ambito/Consorzio territoriale avviene mediante trasmissione, agli Uffici regionali, di specifica dichiarazione di attestazione di spesa, con il dettaglio, pur nel rispetto del principio della privacy, dei beneficiari per i quali è stata disposta la liquidazione delle risorse, gli importi rispettivamente liquidati e gli estremi degli atti amministrativo-contabili che hanno disposto le

liquidazioni.

A partire dall'annualità 2019 del Fondo Dopo di Noi, ciascun Ambito dovrà caricare la relativa rendicontazione sulla piattaforma SIOSS. Ai fini della validazione delle spese sostenute da parte degli Uffici regionali, ciascun Ambito/Consorzio territoriale dovrà trasmettere mediante il modello C allegato alle presenti indicazioni operative, specifica dichiarazione delle spese sostenute con indicazione degli atti amministrativo contabili che hanno disposto il trasferimento delle risorse in favore dei beneficiari del programma.

Risorse finanziarie - Spese ammissibili e caratteristiche strutturali delle soluzioni alloggiative

In relazione a tutti gli interventi previsti nel progetto il costo complessivo dello stesso non potrà superare l'importo di €. 30.000,00 per la durata massima di 12 mesi. L'importo totale del progetto non deve essere considerato comprensivo di eventuali risorse percepite dal beneficiario tramite altre fonti di finanziamento. È, comunque, facoltà dell'Ambito fissare un tetto massimo derivante dalla sommatoria di più fonti di finanziamento al fine di soddisfare il maggior numero possibile di beneficiari.

Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto con decorrenza immediata a seguito della trasmissione del contratto da parte dell'Ambito/Consorzio territoriale agli Uffici regionali.

Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del progetto Dopo di Noi:

Azione a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione

- **Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare (D23)** tra cui anche partecipazione ad attività ricreative e culturali, che devono essere congrue nel loro importo e comunque contenute e comprovate, appropriatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del progetto individuale, coerentemente con le finalità di promozione dell'autonomia e delle competenze del soggetto disabile.
- **Servizi di ospitalità periodica** che consentano alle persone con disabilità grave di sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali.

Azione b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

- **Soluzioni alloggiative - Gruppo appartamento (D4), Comunità alloggio (D3) (D3SF)** che presentino caratteristiche di abitazioni, o gruppo appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

In particolare:

- In caso di co-housing deve trattarsi di soluzione che offra ospitalità a non più di 5 persone. In caso di più moduli nella medesima struttura, ciascun modulo non può ospitare più di 5 persone con capienza massima nella struttura di 10 posti, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2.
- La soluzione alloggiativa deve prevedere spazi accessibili, organizzati come spazi domestici.
- Deve essere garantita la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la riservatezza, mediante la predisposizione di stanze singole nel caso di co-housing e eventualmente doppia solo dietro espressa richiesta del beneficiario.
- Devono essere previsti spazi per la quotidianità e il tempo libero.
- Deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche e di connettività sociale.

- Devono essere ubicate in zone residenziali ben collegate con i servizi di trasporto pubblico, dotate di servizi di prima necessità e che permettano ai beneficiari dell'intervento la continuità affettiva e relazionale.
Per la determinazione dei massimali di spesa si raccomanda di attenersi alle tariffe indicate per queste due tipologie di strutture residenziali nell'Allegato A alla DGR n. 372 del 07/08/2015 "Determinazione delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali". Eventuali costi eccedenti devono essere adeguatamente giustificati.
- **Sperimentazione di soluzioni di co-housing** che offrano a un piccolo gruppo di persone con disabilità e non di avvicinarsi alla residenzialità condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana senza il supporto familiare, al fine di potenziare la propria autonomia nell'ambiente domestico, ovvero che offrano la possibilità di sperimentare la possibilità di vivere con un proprio familiare non caregiver o altra persona non necessariamente disabile, condividendo un appartamento di proprietà o in affitto. I costi, relativi a tale intervento, sono da considerarsi pro quota a favore della persona con disabilità beneficiaria del Fondo Dopo di Noi.
- **Contrattualizzazione di un assistente personale e relativi oneri contributivi (D21):** Per l'assistente personale si fa di norma riferimento al contratto collettivo nazionale (CCNL) che disciplina il rapporto di lavoro domestico del 13 febbraio 2007 e alle successive rivalutazioni ISTAT. Tuttavia, ove necessario ai fini del miglior soddisfacimento delle esigenze della persona con disabilità, non viene esclusa la possibilità di rivolgersi a figure non disciplinate dal contratto citato o a enti fornitori di servizi. Quanto a queste ultime, ne va valutato attentamente l'eventuale coinvolgimento, al fine di evitare di duplicare la spesa destinata a figure professionali e/o prestazioni sociosanitarie e riabilitative già garantite all'utente dal sistema sanitario. Si deve fare in ogni caso riferimento al fondamentale principio dell'appropriatezza in relazione alla espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità. La libera scelta dell'assistente va sempre garantita al beneficiario, fatte salve le eventuali indicazioni riportate nel progetto individuale.

Non rientrano in tale ruolo le figure professionali prettamente sanitarie.

- **Sostegni all'inclusione in comunità:** trasporto sociale, ovvero interventi di trasporto, anche privato, che consentano di garantire alla persona beneficiaria la piena integrazione alla vita sociale assicurando la possibilità di muoversi sul territorio. Tale intervento, se previsto nel progetto personalizzato, deve essere coerente con le azioni e le finalità del progetto medesimo e deve consentire la mobilità della persona con disabilità all'interno della comunità di appartenenza.

Azione c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale:

- **Azioni per l'inserimento lavorativo**
- **Tirocini inclusivi/formativi (D18), da realizzare preferibilmente con le altre fonti finanziarie dedicate a tal uopo e comunque, qualora previste dal progetto Dopo di Noi, attuate in raccordo con il CPI territorialmente competente.**
- **Percorsi accrescimento consapevolezza (D22)**
- **Servizi per l'integrazione sociale (D14)**

Qualora tale azione sia prevista all'interno del progetto personalizzato, deve avere una collocazione temporale specificata.

Azione d) Interventi per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità:

- **Ausili domotici per l'ambiente domestico e ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività (D16)** e per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave. Tali strumentazioni dovranno possedere coerenza sia con le problematiche e i bisogni del beneficiario che con le finalità del progetto.
- **Spese per arredi:** l'acquisto degli arredi è ammissibile solo se questi presentano caratteristiche specifiche coerenti con le problematiche e i bisogni del beneficiario e con le finalità del progetto.

Sostegno dei costi della gestione di appartamenti in cui vive la persona beneficiaria - Canone di locazione (D16), Costi gestione appartamento di proprietà (D16). Non saranno ammissibili spese relative a soluzioni abitative in cui il beneficiario già risiede con i genitori ovvero che non prevedano all'interno del progetto, anche su un più ampio orizzonte temporale, un processo di acquisizione dell'autonomia da parte del beneficiario, anche mediante la fuoriuscita dal nucleo familiare di origine. Rientrano in questa voce anche le spese relative alle utenze generali. I costi, relativi a tale intervento, sono da considerarsi pro quota a favore della persona con disabilità beneficiaria del Fondo Dopo di Noi.

Acquisto, ristrutturazione immobili (D16) per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative. Spese per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche, con finalità di adeguamento dell'abitazione corrispondente alla specifica disabilità.

Sono possibili altre spese, purché adeguatamente motivate, dettagliate e approvate dalla unità di valutazione dei progetti "Dopo di noi" istituita presso ciascun Ambito Territoriale in quanto ritenute adeguatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del progetto individuale.

Resta inteso che nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario risulti inferiore al contributo concesso, l'importo del contributo verrà modulato in misura corrispondente.

Si precisa che sono considerate ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese per:

- Interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti;
- servizi sociosanitari, limitatamente alla componente a rilevanza sociale, atteso che non sono ammissibili a spesa interventi a rilevanza sanitaria.

Gli Uffici di Piano degli Ambiti/Consorzi territoriali dovranno attestare la congruità degli importi delle voci di spesa di ciascun progetto, sulla base dei prezzi medi di mercato e, ove possibile, anche con il raffronto di più preventivi.

Controlli

La Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitarie della Regione Campania, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali, provvede a monitorare lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento.

Per ciascuna annualità del Fondo di cui trattasi, sarà effettuato un controllo a campione sul 5% dei progetti complessivamente presentati su base regionale, e comunque su almeno un progetto per ciascun Ambito/Consorzio territoriale, relativo alla documentazione a supporto dell'effettiva spesa sostenuta per ciascun progetto individuale.

Qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla decurtazione delle spese ritenute non riconoscibili a valere sui trasferimenti successivi.